

ALIQUOTE IMU 2023

Delibera di C.C. n. 29 del 04/05/2023

1) Unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze. Detrazione abitazione principale: € 200,00.	6,0 ‰
2) Alloggi e relative pertinenze affittati con contratto stipulato ai sensi dell'ordinanza 25 del 14.08.2012 in seguito agli eventi sismici.	5,0 ‰
3) Alloggi e relative pertinenze locate tramite l'Agenzia Sociale per l'Affitto - affitto casa garantito, "La Casa nella Rete".	5,0 ‰
4) Unità immobiliari concesse in uso gratuito fra parenti entro il primo grado limitatamente al caso di scambio reciproco tra le stesse. La fruizione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione della comunicazione.	5,0 ‰
5) Unità immobiliari abitative e relative pertinenze locate con contratto concordato ai sensi della legge 431/1998, art.2 comma 3. La fruizione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione della comunicazione con allegata copia del contratto registrato e dell'attestato di rispondenza.	8,6 ‰
6) Fabbricati di categoria catastale C/1-C/3, utilizzati direttamente dal proprietario, o titolare di altro diritto reale di godimento, per l'esercizio dell'attività d'impresa. La fruizione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione della comunicazione. N.B. Sono esclusi gli immobili oggetto di contratto di locazione finanziaria.	8,6 ‰
7) Fabbricati di categoria catastale D/1-D/7-D/8, utilizzati direttamente dal proprietario, o titolare di altro diritto reale di godimento, per l'esercizio dell'attività d'impresa. La fruizione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione della comunicazione. N.B. Sono esclusi gli immobili oggetto di contratto di locazione finanziaria.	9,0 ‰
8) Fabbricati di categoria catastale C/1, C/3 concessi in locazione (successivamente al 31/12/2022) che alla data della locazione risultavano sfitti da almeno 12 mesi; la predetta aliquota ridotta spetta nel corso di vigenza del contratto per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di locazione dell'immobile a condizione che all'interno dei fabbricati sia esercitata attività di impresa. La fruizione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione della comunicazione.	8,6 ‰
9) Fabbricati di categoria catastale D/1, D/7, D/8, concessi in locazione (successivamente al 31/12/2022) che alla data della locazione risultavano sfitti da almeno 12 mesi; la predetta aliquota ridotta spetta nel corso di vigenza del contratto per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di locazione dell'immobile a condizione che all'interno dei fabbricati sia esercitata attività di impresa. La fruizione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione della comunicazione.	9,0 ‰
10) Alloggi tenuti a disposizione, e relative pertinenze, privi di residenza anagrafica.	10,6 ‰
11) Fabbricati di categoria catastale C/1-C/3 sfitti intendendosi a tal fine quelli tenuti a disposizione al cui interno NON viene svolta alcuna attività.	10,6 ‰
12) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del DL 30/12/1993, n. 557	1,0 ‰
13) Fabbricati – ad eccezione fabbricati appartenenti alle categorie catastali D, A/1, A/8, A/9 – concessi in comodato ad Onlus/Enti del Terzo Settore – con contratto debitamente registrato – ed utilizzati per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. La fruizione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione della comunicazione.	5,0 ‰
14) Fabbricati di categoria catastale D diversi da quelli di cui ai precedenti punti.	10,6 ‰
15) Terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati (ad eccezione dei fabbricati cat. D) diversi da quelli di cui ai precedenti punti.	10,0 ‰

RICORDA:

- **NON È DOVUTA L'IMU** sull'abitazione principale (escluse cat. A1-A8-A9) e relative pertinenze (massimo una per categoria catastale C2-C6-C7).

- **VERSAMENTO ACCONTO:** ai sensi della L.160/2019, art.1, comma 762, *“Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. [...] Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio”.*

- **COMUNICAZIONI PER LE ALIQUOTE AGEVOLATE: sono da presentare, a pena di decadenza dell'agevolazione, entro e non oltre il 31/12 dell'anno per il quale si richiede l'agevolazione.**

Al venir meno dei requisiti per l'applicazione dell'aliquota agevolata, il contribuente è tenuto a comunicare all'Ufficio tale informazione compilando il modello di cessazione entro e non oltre il 31/12 dell'anno in cui si sono persi i requisiti.

- **RIDUZIONE DEL 25% DELL'IMPOSTA IMU DOVUTA PER GLI IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO:** per gli immobili locati ai sensi della Legge 431/1998, art. 2, comma 3, l'imposta, determinata applicando l'aliquota deliberata dal Comune, è **ridotta del 25%**.

Per usufruire dell'aliquota agevolata e/o del 25% di riduzione, per i contratti stipulati a partire dal 01/01/2018 è necessaria l'**attestazione di rispondenza** del contratto sottoscritta da una delle organizzazioni (dei proprietari o degli inquilini) che hanno firmato l'accordo con il Comune.

Ai sensi del D.L. 21/06/2022, n. 73, art. 7, comma 1, l'attestazione può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, **fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce.**

- **FABBRICATI MERCE:** ai sensi della L.160/2019, art.1, comma 751, *“A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.”*